

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LE CARICHE SOCIALI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA

Art. 1 - Possono partecipare alle operazioni di voto tutti i Soci della SIF in regola con il pagamento della quota sociale all'atto del voto. L'elenco dell'elettorato attivo, costantemente aggiornato, verrà reso disponibile nell'area riservata ai Soci nel sito web della SIF.

Art. 2 - Tutti i Soci in regola con la quota sociale da almeno un anno possono essere eletti alle cariche sociali e costituiscono pertanto l'elettorato passivo. Una volta convocata l'Assemblea dedicata alle votazioni (vedi il successivo Art. 3), i Soci che intendono candidarsi per le cariche sociali comunicano esplicitamente la loro intenzione al Presidente della SIF almeno 45 giorni prima dell'Assemblea stessa. Sarà compito del Presidente assicurarsi della regolarità delle candidature presentate e rendere pubblicamente note tali candidature tramite i canali di comunicazione della SIF.

Art. 3 - L'Assemblea dedicata alle votazioni delle cariche sociali deve essere convocata dal Presidente della SIF sentito il Consiglio, mediante comunicazione da pubblicare con almeno 6 mesi di anticipo sul Nuovo Saggiatore.

Art. 4 - L'operazione di voto comprende tre fasi: nomina della Commissione elettorale, votazione, proclamazione degli eletti.

Art. 5 - La Commissione elettorale, composta di un Presidente e di quattro Membri, è eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice con votazione palese.

Art. 6 - La Commissione elettorale entra immediatamente in carica, e il suo Presidente assume la presidenza dell'Assemblea.

Art. 7 - La Commissione elettorale designa nel suo seno un Segretario incaricato di redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Art. 8 - All'apertura dell'Assemblea elettorale, il Presidente della Commissione elettorale, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, comunica l'elenco dei Soci che si sono candidati alle cariche sociali a norma dell'Art. 2 e coordina la successiva discussione sulle predette candidature.

Art. 9 - Il Presidente della Commissione elettorale fissa l'ora di apertura e di chiusura del seggio elettorale, comunque 48 ore dall'inizio dell'Assemblea. Inoltre stabilisce l'ora di riapertura dell'Assemblea al termine dello spoglio delle schede e della compilazione delle liste dei votati (vedi successivo Art. 17), comunque non oltre 14 ore dalla chiusura del seggio.

Art. 10 - Le schede, unicamente in formato elettronico (vedi i successivi Art. 11, Art. 12 e Art. 13), sono due per:

- 1) elezione del Presidente,
- 2) elezione dei Consiglieri.

Art. 11 - Sulle schede elettroniche sono indicati i nomi e cognomi dei candidati sui quali effettuare la scelta di voto. Le schede non possono contenere più di un voto espresso per il Presidente né più di tre voti espressi per i Consiglieri.

Art. 12 - Il seggio elettorale è predisposto con apposite postazioni telematiche. Previo controllo delle condizioni di cui all'Art. 1, ogni Socio avente diritto può votare al seggio. Il voto è espresso solo con modalità telematica tramite schede elettroniche disponibili all'interno di un'area riservata in una pagina web predisposta dalla SIF, a cui il Socio può accedere con una password personale. In tale area riservata, il Socio può votare per il Presidente e per i Consiglieri, anche su delega da parte di altro Socio.

Art. 13 - Non più tardi di un mese prima dell'Assemblea Elettorale, un messaggio e-mail, contenente la procedura di voto elettronico e l'elenco dei candidati, è inviato a ogni Socio in regola a norma dell'Art. 1. Il medesimo messaggio è inviato subito dopo la messa in regola a ogni Socio che provvedesse a ciò successivamente ma comunque entro l'apertura del seggio elettorale predisposta dalla Commissione Elettorale (vedi Art. 9). Una volta ricevuto il messaggio, ogni Socio può esprimere il proprio voto con modalità telematica da remoto. Come al precedente Art. 12, il voto avviene tramite schede elettroniche disponibili all'interno di un'area riservata in una pagina web predisposta dalla SIF, a cui il Socio può accedere con una password personale. In tale area riservata, ogni Socio può votare per il Presidente e per i Consiglieri. Il voto da remoto può essere espresso fino all'apertura del seggio elettorale. In alternativa, ogni Socio può trasmettere, sempre per le vie telematiche ed entro l'apertura del seggio elettorale, la delega ad altro Socio affinché voti in sua vece al seggio elettorale di cui al precedente Art. 12. Socio delegato e Socio delegante devono trovarsi nelle condizioni di cui all'Art. 1.

Art. 14 - Al termine delle votazioni ha inizio il conteggio delle schede elettroniche. Fungono da scrutatori i Membri della Commissione elettorale che non ricoprono la carica di Presidente e di Segretario.

Art. 15 - Si compila una lista dei votati, annotando quanti voti ciascun Socio ha ottenuto per le cariche di Presidente o di Consigliere. I voti ottenuti per l'una o l'altra carica non sono fra loro sommabili.

Art. 16 - È responsabilità della Commissione elettorale controllare la regolarità della procedura elettorale. La Commissione si

avvale dell'assistenza tecnico-informativa della Società.

Art. 17 - Al termine del conteggio e della compilazione della lista dei votati, il Presidente della Commissione elettorale, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, riapre l'Assemblea stessa (vedi Art. 9) e legge i risultati delle operazioni elettorali.

Art. 18 - Terminata la lettura dei risultati, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti quei Soci che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti per le rispettive cariche. Per i votati che non si trovano in queste condizioni si procede come indicato nei seguenti Art. 19 e Art. 20.

Art. 19 - Qualora nessuno dei votati alla carica di Presidente abbia ottenuto la maggioranza assoluta, il Presidente pro tempore dell'Assemblea propone all'Assemblea la ratifica dell'elezione per quel Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti per tale carica. Alla votazione per la ratifica si procede per alzata di mano, dopo eventuali dichiarazioni di voto. Se la ratifica avviene a maggioranza assoluta dei votanti, comprese le deleghe, il Socio in questione risulta eletto Presidente della SIF. Se non vi è maggioranza assoluta si procede a nuove elezioni. Fino a che ciò non avvenga, rimane in carica il Presidente il cui mandato scade.

Art. 20 - Qualora qualcuno, o tutti i votati alla carica di Consigliere non abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla ratifica, con le stesse norme dell'articolo precedente, dei votati necessari a completare il Consiglio di Presidenza. Se questa procedura non dà esito favorevole, si devono indire nuove elezioni per i posti rimasti scoperti. Rimangono temporaneamente in carica per tali posti i Consiglieri che avevano ottenuto nell'ordine il maggior numero di voti nelle elezioni precedenti e che fanno al momento parte del Consiglio.

Art. 21 - Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio nella sua prima seduta. In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente indice nell'Assemblea ordinaria successiva l'elezione del nuovo Presidente secondo le norme generali del presente regolamento. Analoga procedura si applica nel caso di elezione di nuovi Consiglieri per sostituzione di Consiglieri dimissionari o permanentemente impediti.

Art. 22 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario Cassiere.

Art. 23 - Il Consiglio nomina ogni tre anni e di norma non più di due volte i Vicedirettori delle riviste scientifiche della SIF: Il Nuovo Cimento, La Rivista del Nuovo Cimento, Giornale di Fisica e Il Nuovo Saggiatore.